

Provincia di Biella

Variante non sostanziale a concessione di derivazione d'acqua ad uso Energetico (idroelettrico) dal torrente Chiobbia in Comune di Piedicavallo, assentita alla Società SIPEA S.r.l con D.D n° 1.333 del 02.11.2020. PRAT. 406BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.333 del 02.11.2020

(omissis)

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la ditta SIPEA” S.r.l. (c.f. 07110870966), con sede legale in Via De Marchi Gherini n. 6 - 20128 - Milano, specificata in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art 2 del Regolamento, sottoscritto il 07.10.2020 dal sig. Mazzucchelli Alberto (omissis), legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire in capo al Concessionario la variante non sostanziale alla concessione d'uso d'acqua pubblica identificata dal numero di pratica provinciale 406BI e dal C.U.R: BI00965;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse, che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il corpo idrico “01SS2N105PI - CERVO”;

all'art. 1, il prelievo di una portata massima di l/s 275,0 - una portata media di 123,1 l/s - tramite una presa dal Torrente Chiobbia nel Comune di Piedicavallo (BI);

all'art. 2 l'uso Energetico (idroelettrico);

agli articoli 5-6-7-8 le principali caratteristiche delle opere previste;

all'art 10 le disposizioni relative ai sistemi di misurazione della portata;

agli articoli 11 e 12 le prescrizioni sul deflusso minimo vitale e le garanzie a tutela dell'ittiofauna;

all'art. 15 il termine per la consegna del nuovo progetto esecutivo;

all'art.17 che la durata della concessione è di 30 (trenta) anni, a partire dalla data di validità del precedente provvedimento di assenso D.D. 1215 del 26.10.2016, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003;

all'art. 18 il dislivello di 76,4 m e la potenza nominale di kW 92,26 stabiliti ai fini del canone;

all'art. 19 le modalità di pagamento del canone annuo stabilito dalla normativa regionale;

di dare atto che per quanto non indicato nel presente atto e nel disciplinare qui approvato valgono le precedenti disposizioni dell'atto originario di concessione (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.091 di Rep. del 07 ottobre 2020

Art. 13 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata, sotto pena di decadenza della medesima a condizione che vengano osservate dal Concessionario, nella persona del suo legale rappresentante, le seguenti prescrizioni:

- Entro 45 giorni dal rilascio della concessione e comunque prima dell'inizio dei lavori il Concessionario dovrà fornire una copia informatizzata e debitamente ordinata di tutti gli elaborati progettuali aggiornati con la variante rilasciata ed una copia su carta delle tavole di progetto aggiornate;

- al termine dei lavori dovrà essere consegnata all'Amministrazione una perizia di un tecnico abilitato attestante le quote e le dimensioni di realizzazione della vasca di carico, con particolare riferimento alle quote del pavimento, alla quota della base della condotta forzata e sfioratore, in quanto particolari costruttivi non facilmente verificabili dopo la costruzione e determinanti ai fini del corretto prelievo delle quantità concesse;
 - Sempre al termine dei lavori, dovrà essere trasmesso il documento tecnico di procedure prestabilite in caso di malfunzionamento dei sistemi di misura previsto all'art. 10;
 - in caso di riduzione della qualità delle acque rispetto a quella prevista dalla pianificazione di settore, nel tratto sotteso la derivazione, il rilascio in alveo dovrà essere aumentato, fino al ritorno allo stato di qualità previsto, eventualmente anche con la chiusura temporanea dell'impianto, su semplice richiesta dell'Autorità concedente. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
 - dovrà essere messo in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali al corpo idrico, nonché infortuni o intrusioni casuali nell'area di presa;
 - dovrà essere verificata la funzionalità dei misuratori e delle aste di riferimento delle portate ad intervalli di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio della concessione, con trasmissione delle verifiche all'Amministrazione concedente; la verifica della funzionalità dovrà essere condotta anche dopo interventi di manutenzione, dovuti a malfunzionamenti;
 - entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di comunicazione della fine lavori il Concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera;
 - il Concessionario ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato dalla Regione Piemonte (C.U.R.) nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - il Concessionario deve provvedere alla ordinaria e straordinaria manutenzione delle opere di presa, di rilascio del D.M.V. e della rampa di risalita sul T. Cervo prevista all'art. 12;
 - il Concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve essere sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne dovrà richiedere, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità concedente;
 - il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.
 - A carico del Concessionario sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa e alle opere di regolazione della portata;
 - è fatta salva per l'Autorità concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale, laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata;
 - dovrà essere consentito l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.
- il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Marco Pozzato